

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 8 settembre 2017

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Finite ormai le ferie iniziamo la stagione fiscale 2017-2018 ricordandovi le piu' vicine scadenze, in particolare quella relativa alla compilazione ed invio del nuovo Spesometro.

Liquidazione trimestrale Iva - Scadenza 18.9.2017

Vi ricordiamo che entro il 18 settembre va inviata in via telematica la Comunicazione delle liquidazioni Iva relativa ai mesi di aprile-maggio giugno 2017 ovvero del 2° trimestre 2017, con le medesime regole viste per la Comunicazione effettuata per il 1° trimestre.

Successive scadenze: 30.11.2017 per il terzo trimestre e 28.2.2018 per il quarto trimestre.

Spesometro semestrale 2017 - Scadenza prorogata al 28.9.2017

Per il 2017, come e' noto, lo spesometro diventa semestrale, nel 2018 invece sara' trimestrale.

Lo spesometro 2017 e' completamente diverso, tanto per complicare le cose, da quello presentato per il 2016, tant'e' che ha anche cambiato nome e ora si chiama "**Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**". Ma noi continueremo, anche per brevità, a chiamarlo Spesometro.

Esso e' l'elenco analitico (l'invio aggregato dei dati e' stato abolito) di tutte le fatture emesse e di tutte le fatture ricevute nel 1° semestre 2017, con poche eccezioni. Dimentichiamo il passato, quando bastava elencare i totali fatturati ai clienti o dai fornitori, oggi ci chiedono di elencare ogni fattura emessa o ricevuta. Esaminiamo le nuove regole, sempre ricordando in caso di dubbi il vecchio adagio per cui "nel di piu' ci sta il di meno".

Soggetti obbligati

Sono in generale obbligati tutti i soggetti Iva.

Soggetti esonerati

- i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 c. 6 Dpr 633/72 ma solo se possessori di terreni situati nelle zone montane (cioe' almeno il 51% dei terreni deve essere oltre 700 m. s.l.m, oppure i terreni devono essere compresi nell'elenco dei territori montani della Commissione censuaria centrale, oppure i terreni devono far parte dei comprensori di bonifica montana);
- le pubbliche amministrazioni;
- i contribuenti che hanno aderito all'invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema Sdl.

Attenzione: riteniamo, in assenza di espressa esclusione, che siano obbligati all'invio dello Spesometro anche coloro che invieranno gli stessi dati entro il 31.1.2018 al sistema STS (es.: **medici, odontoiatri, ecc.**).

Dati da inviare

In generale bisogna inviare in forma analitica i dati di ogni fattura emessa o ricevuta nel 1° semestre 2017. In particolare:

- **per le fatture emesse conta la data di emissione** e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi;

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

- **per le fatture e le bollette doganali ricevute**, annotate nel registro Iva acquisti (comprese quelle ricevute da soggetti forfettari o minimi) **conta** non la data del documento bensì **la data di registrazione**: ad es. una fattura d'acquisto datata 30.6.2017 e registrata l'1.7.2017 va indicata nello spesometro del 2° semestre 2017;
- vanno indicati anche i dati delle **note di variazione** (note credito o debito);
- vanno indicate anche tutte le fatture d'importo inferiore a € 300 contenute nel documento riepilogativo registrato ex art. 6 Dpr 695/96;
- in caso di fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.

Esclusioni

- non essendo fatture, **non vanno comunicati i dati delle schede carburanti, delle ricevute fiscali o degli scontrini**;
- sarebbe inoltre possibile non comunicare i dati delle fatture elettroniche transitate per il SDI, ma se più agevole si possono ricomprendere nello spesometro;
- dimentichiamo infine tutte le esclusioni viste l'anno scorso (fatture Enel, Gas, Telefonia, sopra o sotto i 3.600 euro, ecc.) perché quest'anno il nostro sempre più curioso Fisco vuole i dati di **tutte le fatture**, a prescindere dall'importo.

Le complicazioni nella compilazione

Sono numerose, c'era da aspettarselo. Vediamo i vari casi ed i campi da compilare.

Intanto se non si è in possesso della sede legale della controparte è possibile indicare "Dato assente".

Per le fatture emesse occorre indicare, nel campo **"Numero"**, il numero da noi attribuito alla fattura. Per le fatture ricevute non c'è l'obbligo in fase di registrazione Iva di indicare il numero attribuito dal fornitore, pertanto nel campo "Numero" si può indicare il valore "0" (zero).

Campo **"Tipologia del documento"**: qui cominciano i rompicapi; infatti occorre codificare i documenti come segue:

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura acquisto IntraUE di beni	TD10
Fattura acquisto IntraUE di servizi	TD11
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08

Fatture emesse e Natura dell'operazione: il campo **"Natura"** è un campo che va usato solo in alternativa al campo "Imposta", quindi **solo quando la fattura non ha Iva**.

Ecco la codifica da utilizzare per le fatture emesse, valida anche per le fatture ricevute:

Tipologia dell'operazione per compilare il campo NATURA	Codice
Esclusa art. 15 Dpr 633/72	N1
Non soggetta ad Iva (art. 74/633, fatture da forfettari o minimi, prestazioni di servizi senza Iva art. 7-ter Dpr 633/72)	N2
Non imponibile (esportazione art. 8/633, cessione intracomunitaria di beni art. 41, cessione ad esportatori abituali)	N3
Esente (es. prestazioni sanitarie)	N4
Regime margine/editoria/agenzie di viaggio	N5
Inversione contabile / Reverse charge	N6
Altri casi (telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, Moss, ecc.)	N7

Operazioni in Split Payment: si deve indicare l'aliquota Iva e l'Iva, ma nel campo **"Esigibilità Iva"** va indicato "S".

Fatture ricevute e Natura dell'operazione: i codici sono gli stessi sopra visti per le fatture emesse.

Attenzione: in caso di fatture ricevute soggette a **reverse charge** (acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet PC, laptop, pulizie, lavori edili, ecc.) l'acquirente ha l'obbligo di integrarle con l'Iva ed annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite. Naturalmente si tratta di un acquisto per cui i dati da comunicare sono solo quelli inerenti la fattura ricevuta, indicando nel campo "Natura" il codice N6 e compilando i campi "Imposta" e "aliquota".

In caso di **autofattura emessa** a seguito dell'acquisto di beni/servizi da soggetto ExtraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l'Iva e nel campo "Natura" il codice "N6".

In caso di autofattura emessa per regolarizzare l'omessa o errata fattura del fornitore, i dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l'Iva e non compilando il campo "Natura".

Le bolle doganali

Le complicazioni aumentano. Vediamo le regole che fervide menti hanno strologato per le bollette doganali.

- i campi "**Identificativo Paese**" e "**Identificativo Codice**" del cedente/prestatore vanno obbligatoriamente sempre compilati, anche se il secondo campo in caso di fornitore ExtraUE non viene controllato;
- solo per il 2017 e' consentito compilare il primo campo con "OO" ed il secondo con undici "9";
- va indicato l'Ufficio doganale che ha emesso la bolla.

Dati dei soggetti non residenti

Se privi del codice fiscale si indicano le generalita' e lo Stato estero, se persone fisiche, la ragione sociale e la sede se soggetti diversi da persone fisiche; se la sede e' ignota e' possibile indicare "Dato assente".

Campo "detraibile" e "deducibile"

Questi dati sono facoltativi per cui non vediamo per quale motivo sprecare fatica invano. Lasciamoli in bianco.

Sanzioni in caso di omesso invio dello spesometro

La sanzione ammonta ad € 2 per fattura, col massimo di € 1.000 per trimestre.

E' possibile il ravvedimento, nel qual caso le sanzioni si riducono.

Limiti all'utilizzo del contante: € 3.000

Vi ricordiamo che e' vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a **3.000 euro**.

Novita': Acquisto di case e deposito del prezzo

E' arrivato un nuovo strumento per tutelare chi compra casa: il **conto di deposito** presso il Notaio. La legge sulla concorrenza n. 124/2017 in vigore dal 29 agosto 2017 ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione del contratto di compravendita. In questo modo chi non trascrive il preliminare ha uno strumento in più per evitare operazioni truffaldine, come l'eventualità che tra la data del rogito e quella della sua trascrizione nei registri venga iscritta a carico del venditore un'ipoteca, un sequestro, un pignoramento, ecc.; oppure che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive. In sostanza, fino a che l'acquisto non sia trascritto, l'acquirente non ha la certezza che esso sia andato a buon fine.

La nuova legge dispone che, se ne sia richiesto da almeno una delle parti, il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l'acquisto si è perfezionato senza problemi.

Iper ammortamento: prorogato al 30.9.2018

Il termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi agevolati con l'ammortamento al 250% e' stato **prorogato al 30 settembre 2018**. Il tutto sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Attenzione: la proroga al 30.9.2018 non riguarda il **super ammortamento**, per il quale la data ultima per effettuare l'investimento rimane fissata al 30 giugno 2018.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.